



**Tribunale Ordinario di Udine**

**ORDINANZA**

Il giudice dott.ssa ffffffffffffffff;

ribadito che prima di depositare il progetto divisionale e procedere quindi con le operazioni divisionali è necessario risolvere la questione preliminare relativa alla qualità di eredi delle parti in causa; ribadito che un tanto deve essere accertato con sentenza non definitiva;

rilevato, però, che prima di procedere con tale incumbente è opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. stante anche quanto verbalizzato in udienza dalle parti;

ribadite, quanto all'istanza nuovamente proposta ex art. 186 bis e ter c.p.c., le considerazioni già espresse nell'ordinanza dd. xx.x.xxxx;

precisato, infatti e nuovamente, che la domanda è stata spiegata nel contesto di un giudizio divisionale e che il saldo attivo del conto corrente in questione fa parte della massa da dividere; pertanto, i complessivi rapporti dare/avere dovranno trovare una sintesi all'esito delle operazioni divisionali mediante la formazione degli assegni divisionali (con eventuali conguagli);

p.q.m.

1- rigetta la domanda proposta da parte convenuta ex art. 186 bis e ter c.p.c.;

2- propone alle parti di definire la presente vertenza alle condizioni indicate dal c.t.u. a pag. 29 e 30 dell'elaborato, con suddivisione del saldo attivo del conto corrente tenendo conto però dei pagamenti effettuati dall'attrice con la provvista ivi confluita in relazione a beni suoi personali e a spese legali compensate;

3- fissa per la verifica o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa sulla questione preliminare ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del x.x.xxxx ore xx:xx.

Si comunichi.

Udine, xx/xx/xxxx

Il giudice

dott.ssa ffffffffffffffff



**Tribunale Ordinario di Udine**

**VERBALE DI UDIENZA**

In data xx/xx/xxxx avanti al giudice istruttore dott.ssa ffffffff sono comparsi: per TIZIA compare l'avv. CESARE nonché l'avv. AUGUSTO.

Per CAIO, presente personalmente, l'avv. CALPURNIA.

L'avv. CALPURNIA segnala che al piano terra del bene oggetto di divisione l'ente sub 2 (carrozzeria) ricomprende nella planimetria catastale anche i bagni e spogliatoi. Altresì il locale sub 3 (magazzino/uffici) ricomprende i medesimi bagni/spogliatoi. Il c.t.u. ha evidenziato che trattasi di un errore e nello stato di fatto sono in condivisione e accessibili da entrambi gli enti. Di fatto sono utilizzati dal locale sub 2.

Sono facilmente divisibili secondo il c.t.u.

Chiede pertanto che il c.t.u. vada a specificar il *quomodo*.

Il sig. CAIO accetta la proposta del giudice.

L'avv. CESARE dichiara che la sua assistita accetta la proposta conciliativa formulata dal giudice.

Il giudice si riserva.

Il giudice

dott.ssa ffffffff

